DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 1979

che autorizza il Regno del Belgio ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi che non soddisfano ai requisiti della direttiva 66/402/CEE del Consiglio

(79/358/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali ([1]), modificata da ultimo dalla direttiva 78/1020/CEE ([2]), in particolare l'articolo 17,

vista la domanda presentata dal Regno del Belgio,

considerando che le condizioni climatiche sfavorevoli dell'autunno/inverno 1978/1979 hanno distrutto in Belgio la maggior parte delle semine di frumento invernale ; che questa situazione obbligherà tale paese a sostituire la sua produzione di frumento invernale con quella di frumento primaverile ; che quindi le richieste di sementi di questo frumento primaverile saranno considerevolmente aumentate ; che la produzione di sementi certificate di frumento primaverile in Belgio che soddisfa ai requisiti di cui alla direttiva 66/402/CEE non è sufficiente a soddisfare tali richieste ;

considerando d'altronde che non è possibile soddisfare completamente queste richieste con sementi certificate di frumento primaverile provenienti da altri Stati membri ;

considerando dunque che è necessario autorizzare il Belgio ad ammettere, per un periodo che scade il 15 aprile 1979, la commercializzazione di 1 000 tonnellate di sementi certificate di frumento primaverile aventi una facoltà germinativa di almeno 75 per cento delle sementi pure ;

considerando tuttavia che permarrà ancora un deficit di 2 500 tonnellate di sementi di frumento primaverile ;

considerando che è pertanto opportuno autorizzare il Belgio ad ammettere, per un periodo che scade il 15 aprile 1979, anche la commercializzazione di sementi, di alcune varietà di frumento primaverile, soggette a requisiti ridotti ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. Il Regno del Belgio è autorizzato ad ammettere la commercializzazione nel proprio territorio, per un periodo che scade il 15 aprile 1979, un massimo di 1 000 tonnellate di sementi di frumento primaverile delle categorie « sementi certificate della prima moltiplicazione » e « sementi certificate della seconda moltiplicazione » per quanto concerne la facoltà germinativa minima di cui all'allegato II della direttiva 66/402/CEE, purché siano rispettati i seguenti requisiti :

a) la facoltà germinativa è di almeno 75 % delle sementi pure

b) l'etichetta ufficiale comporta le seguenti indicazioni :

— facoltà germinativa ... per cento,

— destinate esclusivamente al Belgio.

2. Il Regno del Belgio è pure autorizzato ad ammettere alla commercializzazione nel suo territorio per un periodo che scade il 15 aprile 1979, 2 500 tonnellate di sementi di frumento primaverile, che non sono state oggetto di una certificazione ufficiale, delle varietà appartenenti a varietà iscritte nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole o appartenenti ai cataloghi belgi delle varietà a condizione che :

a) le sementi siano conformi alle condizioni stabilite nell'allegato II della direttiva 66/402/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali, fatta eccezione per le disposizioni di cui ai punti 1 e 3, relative all'identità e alla purezza della varietà e che, tra l'altro non soddisfano ai requisiti per quanto concerne la facoltà germinativa, purché la facoltà germinativa sia di almeno 75 per cento delle sementi pure ;

b) gli imballaggi di queste sementi siano muniti di un'etichetta ufficiale di colore marrone su cui figurino almeno le seguenti indicazioni :

— menzione che le sementi non sono state oggetto di una certificazione ufficiale,

— facoltà germinativa ... per cento,

— servizio di controllo,

([1]) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.
([2]) GU n. L 350 del 14. 12. 1978, pag. 27.

— specie,
— numero di riferimento che permetta d'identificare l'origine della partita,
— peso netto o lordo dichiarato,
— destinate esclusivamente al Belgio ;

c) gli imballaggi di queste sementi siano forniti di una etichetta speciale del fornitore che indica e garantisce la varietà delle sementi ;

d) vengano effettuati dei controlli ufficiali a posteriori al fine di constatare l'esattezza delle indicazioni concernenti la varietà.

Articolo 2

Gli altri Stati membri sono autorizzati ad ammettere nel loro territorio, alle condizioni di cui all'articolo 1, la commercializzazione di un massimo di 3 500 tonnellate di sementi purché esse siano destinate esclusivamente al Belgio. L'etichetta ufficiale deve portare l'indicazione «Destinate esclusivamente al Belgio».

Articolo 3

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, prima del 15 giugno 1979, i quantitativi di sementi commercializzate nel proprio territorio ai sensi della presente decisione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente